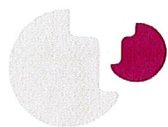


Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

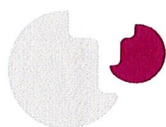
REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

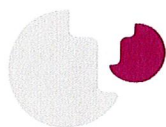
Sommario

Capitolo I:	Definizioni	6
Capitolo II:	Basi legali	7
2.1	Leggi e ordinanze	7
2.2	Direttive della SSIGA	7
Capitolo III:	Disposizioni generali	7
Art. 1	Costituzione	7
Art. 2	Scopo e campo di applicazione	7
Art. 3	Basi giuridiche	8
Art. 4	Organizzazione	8
Art. 5	Competenze del Consiglio Comunale	8
Art. 6	Competenze del Municipio	8
Art. 7	Compiti del Responsabile	9
Art. 8	Commissione di revisione	9
Art. 9	Contabilità del Servizio	9
Art. 10	Copertura dei costi - Tassa di utenza	9
Art. 11	Zona di distribuzione	9
Art. 12	Compiti del Servizio	10
Capitolo IV:	Impianti di distribuzione	10
Art. 13	Piano generale acquedotto	10
Art. 14	Rete di distribuzione	10
Art. 15	Condotte principali	11
Art. 16	Condotte di distribuzione	11
Art. 17	Costruzione	11
Art. 18	Idranti	11
Art. 19	Accesso, azionamento di idranti e saracinesche	11
Art. 20	Messa a terra	12
Capitolo V:	Allacciamenti	12
Art. 21	Domanda di allacciamento	12



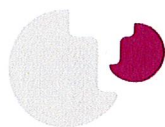
Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Art. 22	Rifiuto di allacciamento	12
Art. 23	Tracciato e caratteristiche	12
Art. 24	Condizioni tecniche	12
Art. 25	Utilizzazione di proprietà private, servitù	13
Art. 26	Realizzazione delle condotte di allacciamento	13
Art. 27	Proprietà dell'allacciamento e dorsale	14
Art. 28	Vetustà condotte	14
Art. 29	Sostituzione allacciamento e dorsale	14
Art. 30	Manutenzione allacciamento e dorsale	14
Art. 31	Modalità di intervento	14
Art. 32	Messa fuori esercizio	15
Capitolo VI:	Installazioni interne	15
Art. 33	Esecuzione	15
Art. 34:	Prescrizioni tecniche	15
Art. 35:	Collaudo	15
Art. 36:	Obblighi del titolare dell'allacciamento	16
Art. 37:	Pericolo di gelo	16
Art. 38:	Dovere di informazione	16
Art. 39:	Controlli	16
Art. 40:	Responsabilità	17
Art. 41:	Impianti Utilizzazione di trattamento dell'acqua potabile	17
Capitolo VII:	Fornitura dell'acqua	17
Art. 42	Principi	17
Art. 43	Obbligo di prelievo	17
Art. 44	Limitazione della fornitura	18
Art. 45	Esclusione di responsabilità	18
Art. 46	Divieto di cessione dell'acqua	18
Art. 47	Prelievo abusivo	18
Art. 48	Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri	19
Art. 49	Fornitura dell'acqua a Enti pubblici	19
Art. 50	Disdetta dell'abbonamento	19
Art. 51	Ripristino dell'abbonamento	19
Art. 52	Limitazione di portata per installazioni speciali	19
Art. 53	Piscine e fontane	20



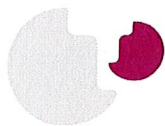
Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Art. 54:	Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione.....	20
Art. 55:	Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie	20
Capitolo VIII:	Apparecchi di misura	20
Art. 56	Misura e lettura.....	20
Art. 57	Proprietà e manutenzione.....	21
Art. 58	Ubicazione.....	21
Art. 59	Responsabilità	21
Art. 60	Prescrizioni tecniche.....	21
Art. 61	Contestazioni.....	21
Art. 62	Disfunzioni.....	21
Art. 63	Sotto-contatori	22
Capitolo IX:	Finanziamento	22
Art. 64	Autonomia finanziaria	22
Art. 65	Determinazione delle tasse.....	22
Art. 66	Spese per le condotte principali e di distribuzione	22
Capitolo X:	Costi allacciamento	23
Art. 67	Allacciamento	23
Art. 68	Casistica e criteri di calcolo.....	23
Art. 69	Limiti minimi e massimi.....	23
Art. 70	Costi di posa.....	24
Art. 71	Spese di collaudo	24
Art. 72	Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione.....	24
Art. 73	Altri costi.....	24
Art. 74	Costi della dorsale	24
Capitolo XI:	Tasse, modalità di pagamento e incentivo per la realizzazione di sistemi di recupero dell'acqua piovana	25
Art. 75	Tassa di utilizzazione.....	25
Art. 76	Altre tasse	25
Art. 77	Incentivo per la realizzazione di sistemi di recupero dell'acqua piovana	26
Art. 78	Fatturazione e acconti per costi di fornitura	26
Art. 79	Incasso ed esecuzione	26



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

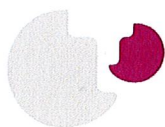
Capitolo XII: Cauzioni	27
Art. 80 In generale	27
Art. 81 Importo e genere della cauzione.....	27
Art. 82 Inadempienza	27
Art. 83 Restituzione.....	27
Art. 84 Acquisizione cauzioni	27
Capitolo XIII: Multe, contestazioni e procedure	
Art. 85 Contravvenzioni.....	28
Art. 86 Contestazioni e procedure	28
Capitolo XIV: Disposizioni transitorie e finali	28
Art. 87 Entrata in vigore	28
Art. 88 Abrogazione	28



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Capitolo I Definizioni

<u>Abbonato:</u>	Colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente.
<u>Titolare dell'allacciamento:</u>	Proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo.
<u>Utente:</u>	Consumatore finale.
<u>Acqua potabile:</u>	Acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze.
<u>Acqua industriale:</u>	Acqua utilizzata per scopi industriali che non necessita del requisito di acqua potabile.
<u>Acqua greggia:</u>	Acqua che non ha subito trattamenti di potabilizzazione, quindi fornita senza garanzia di potabilità.
<u>Condotte principali:</u>	Condotte che alimentano le condotte di distribuzione.
<u>Condotte di distribuzione:</u>	Condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento.
<u>Condotte di allacciamento:</u>	Raccordo dell'installazione dello stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale.
<u>Dorsale:</u>	Parte comune di un allacciamento che serve più stabili.
<u>Installazione interna:</u>	Parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione.
<u>Contatore:</u>	Strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato;
<u>Idrante:</u>	Organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio.
<u>SSIGA:</u>	Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque.
<u>Rivenditore:</u>	Ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua.
<u>Servizio:</u>	Servizio comunale amministrativo e tecnico di fornitura dell'acqua potabile.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Capitolo II Basi legali

Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono le seguenti leggi, ordinanze e direttive (la lista non ha la pretesa di essere esaustiva).

2.1 Leggi e ordinanze

- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), RS 817.0;
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), RS 817.02;
- Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), RS 817.022.11;
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21;
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPac), RS 814.20;
- Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc), RS 814.201;
- Legge sull'approvvigionamento idrico (LApprl), 9.1.2.1.

2.2. Direttive e raccomandazioni della SSIGA

- Direttiva per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1);
- Direttiva per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3);
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126);
- Direttiva per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4);
- Direttiva per l'approvvigionamento di acqua di spegnimento;
- Direttiva per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6);
- Direttiva per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10);
- Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile (W12);
- Altre Direttive e Raccomandazioni concernenti la produzione, fornitura e gestione dell'acqua potabile.

Capitolo III Disposizioni generali

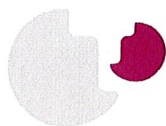
Art. 1 Costituzione

Il Comune, in virtù della Legge sull'approvvigionamento idrico del 22 giugno 1994, assicura l'esecuzione e la gestione degli impianti di approvvigionamento idrico e la distribuzione dell'acqua.

Art. 2 Scopo e campo di applicazione

¹Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture per l'approvvigionamento idrico del Comune e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi.

²Il Comune promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Art. 3 Basi giuridiche

¹Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra il Comune, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.

²Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.

³L'allacciamento alla rete di distribuzione implica l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.

⁴Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe.

Art. 4 Organizzazione

Gli organi preposti alla gestione del Servizio di fornitura dell'acqua potabile sono quelli del Comune per le rispettive competenze, e più precisamente:

- il Consiglio comunale
- il Municipio
- la Commissione di revisione.

Il servizio è inoltre dotato di un responsabile.

Art. 5 Competenze del Consiglio Comunale

Il Consiglio comunale:

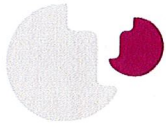
- adotta i regolamenti relativi al Servizio di fornitura dell'acqua potabile, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
- approva le tariffe e le tasse;
- esamina ed approva il conto preventivo e il conto consuntivo;
- autorizza le spese d'investimento;
- decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria del Servizio;
- autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative.

Art. 6 Competenze del Municipio

Il Municipio provvede al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo del Servizio e al suo miglioramento.

Inoltre:

- presenta al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo;
- propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti;
- allestisce il regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale;



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

- stabilisce, entro i limiti fissati dal presente regolamento, le tariffe e le tasse;
- può emanare le direttive per gli installatori concessionari;
- nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal regolamento organico dei dipendenti del comune e può disporre di quello già alle dipendenze del Comune;
- delibera in tema di commesse pubbliche;
- sottoscrive i contratti d'abbonamento;
- approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti;
- approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti;
- dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture;
- designa il Responsabile del Servizio.

Art. 7 Compiti del Responsabile

Il Responsabile del Servizio collabora con il Municipio nella gestione, e in particolare:

- formula preavvisi e proposte sui progetti inerenti al potenziamento e alla costruzione di nuove opere;
- preavvisa le tariffe e le tasse;
- collabora alla stesura e alle modifiche dei regolamenti del Servizio.

Art. 8 Commissione di revisione

Questa funzione è svolta dalla Commissione della gestione del Consiglio comunale nell'ambito delle sue competenze.

Art. 9 Contabilità del Servizio

Giusta l'art. 13 RGFCC tutti i costi ed i ricavi del servizio sono iscritti in uno specifico centro costo; l'eccedenza annuale di costi o ricavi è da attribuire integralmente all'apposito fondo di capitale proprio.

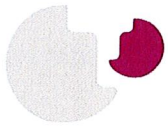
Art. 10 Copertura dei costi - Tassa di utenza

Il Servizio deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio a medio termine. Il relativo fondo del capitale proprio non può essere negativo per più di 4 anni (art. 13 cpv. 4 RGFCC).

Art. 11 Zona di distribuzione

¹Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale.

²Al di fuori della zona edificabile il Comune è tenuto a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate a una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico). Riservato il parere dell'autorità cantonale competente, qualora risultasse economicamente insostenibile garantire la fornitura di acqua potabile in riferimento ai disposti della Ordinanza del Dipartimento Federale dell'interno (DFI) sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico,



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

potrà eccezionalmente essere fornita acqua greggia. In questi casi è responsabilità del titolare dell'allacciamento adottare i necessari provvedimenti per garantire la potabilità.

³Nel resto del comprensorio il Comune, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile o acqua greggia.

Art. 12 Compiti del Servizio

¹Il Servizio distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile nella zona di distribuzione di cui all'articolo 11, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.

²Il Servizio assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.

³Il Servizio può inoltre fornire acqua ad altri enti di distribuzione.

⁴Il Servizio provvede in particolare a:

- a). assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
- b). informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita;
- c). informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
- d). assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli artt. 42 e 44).

⁵Il Comune può delegare compiti relativi alle installazioni interne a ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. Il Comune definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.

⁶Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

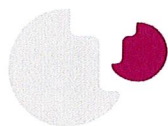
Capitolo IV Impianti di distribuzioni

Art. 13 Piano generale acquedotto

Gli impianti del Servizio sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia (artt.5,6 LApprl).

Art. 14 Rete di distribuzione

La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Art. 15 Condotte principali

¹Le condotte principali alimentano le condotte di distribuzione. Esse fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del PR, in conformità con il PGA.

²Di regola, dalle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti.

Art. 16 Condotte di distribuzione

Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all'art. 11.

Art. 17 Costruzione

¹Il Comune stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.

²La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano esclusivamente al Servizio.

Art. 18 Idranti

¹Il Comune di Torricella-Taverne nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione, conformemente all'art. 18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996):

- a) definisce la rete degli idranti;
- b) finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;
- c) si occupa del controllo, della manutenzione e della riparazione degli idranti.

²Le spese relative al controllo, alla manutenzione e alle riparazioni degli idranti sono

³contabilizzate al centro di costo della "Polizia del fuoco".

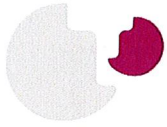
Art. 19 Accesso, azionamento di idranti e saracinesche

¹Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.

²Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dal Servizio.

³È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.

⁴Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'art. 85.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Art. 20 Messa a terra

¹Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.).

²Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale.

³Il Servizio non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici.

Capitolo V Allacciamenti

Art. 21 Domanda di allacciamento

¹Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto al Servizio (o tramite l'apposito formulario).

²Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 22 Rifiuto di allacciamento

¹Il Servizio può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:

- a) quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;
- b) quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Comune;
- c) quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio.

²I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.

³Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

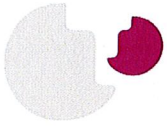
Art. 23 Tracciato e caratteristiche

Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) vengono stabiliti dal Servizio tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

Art. 24 Condizione tecniche

¹Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.

²In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

³In casi particolari determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti.

⁴Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione (saracinesca), installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.

Art. 25 Utilizzazione di proprietà private, servitù

¹Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte, e di saracinesche necessari alla fornitura di acqua, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.

²Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo di consentire al Servizio l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Comune, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.

³Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.

⁴Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:

- a) la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
- b) la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
- c) la conseguente iscrizione a Registro fondiario.

⁵Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie. Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso al Servizio prima dell'inizio dei lavori.

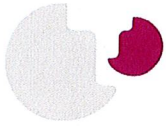
⁶Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.

⁷Restano riservati gli articoli 676, 691, 692, 693 e 742 CCS.

Art. 26 Realizzazione delle condotte di allacciamento

L'allacciamento fino e compreso il contatore principale, è di regola realizzato dal Servizio. In casi particolari quest'ultimo può delegarne l'esecuzione, totale o parziale, a installatori autorizzati secondo le prescrizioni SSIGA e secondo le condizioni contenute nell'autorizzazione all'allacciamento.

I costi di realizzazione dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale sono regolati nel Capitolo 10.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Art. 27 Proprietà dell'allacciamento

¹Le parti di allacciamento su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale rimangono di proprietà del Comune.

²La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile.

³La dorsale è di proprietà comunale.

Art. 28 Vetustà delle condotte

Di regola la durata di vita di una condotta d'allacciamento o dorsale è di 40 anni.

Art. 29 Sostituzione allacciamento e dorsale

¹Il Comune può sostituire l'allacciamento o la dorsale in particolare nei seguenti casi:

- a) limitata capacità di trasporto;
- b) non conformità alle vigenti normative;
- c) vetustà dell'allacciamento;
- d) ripetute perdite d'acqua;
- e) altri motivi di ordine tecnico.

²I costi di sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sono regolati nel Capitolo 10.

Art. 30 Manutenzione allacciamento e dorsale

¹Il Servizio può intervenire per la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei casi seguenti:

- a) limitata manovrabilità degli organi di arresto;
- b) non conformità alle vigenti normative;
- c) ripetute perdite d'acqua;
- d) altri motivi di ordine tecnico.

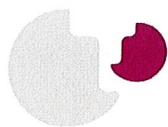
²Le spese per gli interventi di manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Capitolo 10.

Art. 31 Modalità di intervento

¹Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati al Servizio.

²Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.

³Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale, il Servizio può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Art. 32 Messa fuori esercizio

Il Servizio provvede, previo preavviso, alla separazione della condotta di distribuzione dall'allacciamento privato, a spese del titolare dell'allacciamento, secondo quanto previsto nel Capitolo 10:

- Nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento.
- Per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione.
- In caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.

Capitolo VI Installazioni interne

Art. 33 Esecuzione

¹Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.

²I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dal Comune. In particolare, sono autorizzati gli installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi.

Art. 34 Prescrizioni tecniche

¹Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dal Servizio.

²Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore), atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.

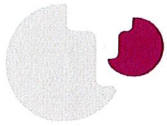
³Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà del Servizio rinunciare a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.

⁴Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture del Comune o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni del Servizio. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, il Comune può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.

⁵Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 35 Collaudo

¹Il Servizio o un terzo abilitato da essa incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

²Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, il Servizio si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell'installatore.

³Con il collaudo il Comune non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.

⁴Le spese di collaudo sono definite nel Capitolo 10.

Art. 36 Obblighi del titolare dell'allacciamento

Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

Art. 37 Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati, evitando di lasciar scorrere l'acqua inutilmente per evitare il gelo nelle tubature, conformemente all'art. 42 capoverso 2. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

Art. 38 Dovere di informazione

¹Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati al Servizio preventivamente e per iscritto.

²Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare al Servizio danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture del Comune.

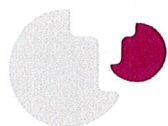
³Tutti i costi che dovessero derivare al Comune dalla mancata comunicazione, sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.

Art. 39 Controlli

¹Il Servizio deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare controlli.

²Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione del Servizio, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.

³Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, il Comune può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua potabile garantendo tuttavia, in caso di acqua potabile, un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Art. 40 Responsabilità

¹Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti del Comune per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.

²Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.

Art. 41 Impianti di trattamento dell'acqua potabile

¹L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione del Servizio.

²Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.

³Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete.

Capitolo VII Fornitura dell'acqua

Art. 42 Impianti di trattamento dell'acqua potabile

¹La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.

²L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. Il Servizio vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 44.

³L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.

⁴Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.

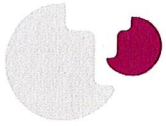
⁵Il Servizio garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.

⁶Il Servizio non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

Art. 43 Obbligo di prelievo

¹L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.

²Il commercio di acqua è di esclusiva competenza del Comune; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

³In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende di servizio pubblico a fornire l'acqua.

⁴All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

Art. 44 Limitazione della fornitura

¹Il Servizio può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:

- a) forza maggiore;
- b) eventi atmosferici straordinari;
- c) carenza d'acqua;
- d) lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
- e) disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
- f) qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
- g) uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dal Comune.

²Il Servizio provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.

³Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.

Art. 45 Esclusione di responsabilità

¹È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità del Comune per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 44 cpv. 1 che dovessero comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.

²Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.

Art. 46 Divieto di cessione dell'acqua

¹È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione del Servizio.

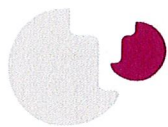
²Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.

Art. 47 Prelievo abusivo

¹Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato al Comune.

²Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:

- a) posando derivazioni prima del contatore;
- b) azionando saracinesche d'arresto piombate;



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

- c) utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
- d) derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.

³Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al Capitolo 13.

⁴È riservata la denuncia all'Autorità penale.

Art. 48 Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri

¹La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dal Servizio.

²Il Servizio può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti.

³L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre, deve essere dotato di valvola anti ritorno. L'utente risponde di ogni eventuale danno.

Art. 49 Fornitura dell'acqua a Enti pubblici

¹Il Comune può fornire acqua all'ingrosso ad Enti pubblici.

²Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da un'apposita convenzione rispettosa dell'art. 75.

Art. 50 Disdetta dell'abbonamento

¹L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto al Servizio con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi di cui all'art. 49 cpv. 2.

²I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.

³Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. Il Servizio effettua la lettura di regola, entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.

⁴L'abbonato che intende richiedere una sospensione temporanea della fornitura lo deve fare per iscritto al Servizio. In questo caso la saracinesca di entrata all'allacciamento sarà piombata. Spettano all'utente i relativi costi sia per il disinserimento che per il ripristino dell'erogazione.

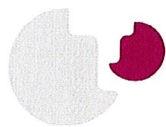
Art. 51 Ripristino dell'abbonamento

¹L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta al Servizio con tre giorni lavorativi di preavviso.

²Le relative spese sono a carico dell'abbonato.

Art. 52 Limitazione di portata per installazioni speciali

Il Servizio può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Art. 53 Piscine e fontane

¹È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 6 mc.

²Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previo avviso al Servizio e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.

³Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua.

⁴L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale ad uso domestico e misurata tramite il contatore, già installato, riservata l'applicazione di altre tasse secondo il tariffario.

⁵In caso di particolare siccità o per forza maggiore Il Servizio potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione delle piscine e fontane.

Art. 54 Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazioni

¹La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come da art. 52, deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e il Comune, la quale regola gli aspetti tecnici.

²Se le condizioni tariffali dovessero divergere da quelle del presente regolamento, le stesse dovranno essere definite nel regolamento (con un minimo e un massimo).

Art. 55 Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie

¹L'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie devono essere notificate al Comune.

²In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie, piovane o grigie non deve esserci collegamento con la rete di distribuzione idrica del Comune.

³La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.

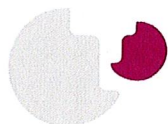
⁴Il Comune finanzia la realizzazione di questi impianti secondo l'art. 77 di questo Regolamento. I costi sono a carico del Comune nel centro di costo "Altra protezione ambiente".

Capitolo VIII Apparecchi di misura

Art. 56 Misura e lettura

¹Il quantitativo di acqua erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dal Servizio, che ne assicura la lettura periodica.

²L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati al Servizio.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Art. 57 Proprietà e manutenzione

La proprietà del contatore è del Comune, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare.

Art. 58 Ubicazione

¹L'ubicazione del contatore viene stabilita dal Servizio, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.

²Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo, di regola fuori dal locale riscaldamento; deve essere facilmente accessibile in ogni momento.

Art. 59 Responsabilità

¹Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.).

²Essi non devono apportare o far apportare modifiche al contatore.

Art. 60 Prescrizioni tecniche

¹Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne del Servizio.

²In caso di inosservanza si applica l'art. 35 cpv. 2.

Art. 61 Contestazioni

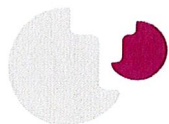
¹Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dal Servizio e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.

²Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/-5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dal Comune, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.

Art. 62 Disfunzioni

¹Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata al Servizio.

²Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

³Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.

⁴Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.

⁵L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

Art. 63 Sotto-contatori

¹L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.

²Il Servizio ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumersi la lettura dei sotto-contatori.

Capitolo IX Finanziamento

Art. 64 Autonomia finanziaria

¹Il Centro di costo relativo al Servizio di fornitura dell'acqua potabile deve essere finanziariamente autosufficiente.

²Il finanziamento è assicurato da:

- a) tasse di allacciamento;
- b) tasse di utilizzazione;
- c) fatturazione di forniture speciali;
- d) sussidi ufficiali;
- e) altre partecipazioni di terzi;
- f) contributi di miglìoria.

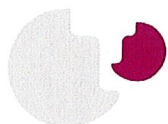
³Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Art. 65 Determinazione delle tasse

Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei criteri definiti dalle tabelle contenute nel presente regolamento.

Art. 66 Spese per le condotte principali e di distribuzione

Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate di regola dal Comune, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglìoria.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Capitolo X Costi allacciamento

Art. 67 Allacciamento

¹I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:

- a) la tassa di allacciamento;
- b) i costi di posa delle condotte;
- c) le spese di collaudo.

²Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione è il titolare dell'allacciamento.

Art. 68 Casistica e criteri di calcolo

¹Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:

- a) ogni nuovo allacciamento a un immobile finora mai allacciato;
- b) ogni ampliamento del diametro di un allacciamento esistente; in tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento per il quale è stata già corrisposta in passato una tassa di allacciamento.

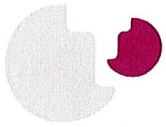
²La tassa di allacciamento è calcolata in base al diametro della condotta, secondo le specifiche Direttive della SSIGA.

Art. 69 Limiti minimi e massimi

¹L'importo delle tasse di allacciamento è definito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella.

²Gli importi esposti sono da intendersi IVA esclusa.

Diametro della condotta di allacciamento		Tassa	
Plastica	Metallica	Minimo	Massimo
25		250.--	1'000.--
32		400.--	1'600.--
40		630.--	2'500.--
50		1'000.--	3'900.--
63		1'500.--	6'200.--
75		2'200.--	8'800.--
90	80	3'200.--	12'700.--
110	100	4'700.--	19'000.--
	125	6'100.--	24'500.--
	150	8'800.--	35'300.--
	200	15'700.--	62'800.--



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Art. 70 Costi di posa

¹ I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata. Essi sono stabiliti dal Comune.

² Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dal Servizio. I relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

Art. 71 Spese di collaudo

Le spese di collaudo vengono stabilite dal Comune e fatturate al titolare dell'allacciamento. Qualora si rendano necessari ulteriori collaudi, gli stessi sono fatturati agli installatori.

Art. 72 Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione

¹ Su richiesta del titolare dell'allacciamento il Servizio allestisce l'offerta relativa ai costi di realizzazione.

² Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alla richiesta di pagamento dei costi a suo carico, il Servizio ha la facoltà di non procedere alla realizzazione dell'allacciamento o di sospendere i lavori già iniziati.

³ Al termine dei lavori il titolare dell'allacciamento deve aver corrisposto l'intera quota, pena la mancata erogazione di acqua.

Art. 73 Altri costi

¹ I costi di manutenzione, sostituzione e messa fuori servizio dell'allacciamento, disdetta dell'abbonamento sono stabiliti dal Servizio.

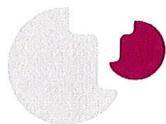
² Di principio, in caso di sostituzione di un allacciamento già esistente, i relativi costi sono interamente posti a carico dei titolari degli allacciamenti secondo le modalità di cui all'art. 70 e segg., fatta riserva per la tassa d'allacciamento che in questo caso non viene prelevata.

Art. 74 Costi della dorsale

¹ I costi di realizzazione e di sostituzione della dorsale sono posti a carico dei singoli titolari allacciati proporzionalmente alla potenzialità di ogni allacciamento.

² Nel caso di sostituzione integrale della dorsale per limitata capacità di trasporto (a seguito di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli esistenti), i relativi costi a carico dei titolari degli allacciamenti vengono calcolati in proporzione alla nuova ripartizione delle potenzialità di ogni singolo allacciamento.

³ Per i titolari già allacciati in precedenza viene dedotto il valore residuo dell'importo versato al momento della posa della dorsale da sostituire (contributo iniziale dedotto l'ammortamento). Il valore residuo è imputato a chi ha generato l'esigenza di sostituzione.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Capitolo XI

Tasse, modalità di pagamento e incentivo per la realizzazione di sistemi di recupero dell'acqua piovana

Art. 75 Tassa di utilizzazione

¹La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta come segue: una tassa base (noleggio contatore) e una tassa di consumo rilevato tramite contatore. Tassa di consumo definita dal Municipio tramite ordinanza nel rispetto dei criteri della seguente tabella:

TASSA BASE (ANNUALE)			
Calcolata in base alla portata nominale del contatore			
		Minimo	Massimo
Tariffa A	Uso domestico e commerciale	fr. 25.--/m ³ /h	fr. 100.-- m ³ /h
Tariffa B	Uso agricolo	fr. 25.-- m ³ /h	fr. 100.-- m ³ /h
Tariffa C	Uso temporaneo	fr. 25.-- m ³ /h	fr. 100.-- m ³ /h
Tariffa D	Installazioni speciali	fr. 25.-- m ³ /h	fr. 500.-- m ³ /h

Qn contatore x fr./m³ (vedi tariffa A,B,C,D)

TASSA DI CONSUMO		
Calcolata in base al consumo registrato dal contatore		
	Minimo	Massimo
Acqua potabile	fr. 0.50 m ³	fr. 2.-- / m ³

²L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.

³Gli importi esposti sono da intendersi IVA esclusa.

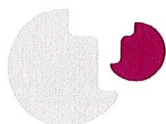
Art. 76 Altre tasse

Sono inoltre prelevate le seguenti tasse:

- per cantieri;
- per uso idrante;
- per richiamo o diffida;
- per ricerca perdite

Tassa per cantieri

		minimo	massimo
• tassa base (una tantum)	Fr.	200.00 Fr.	400.00
• tassa consumo al mc.	Fr.	0.50 Fr.	2.00



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Tassa per uso idrante

Il Comune può, per motivazioni ritenute valide (es. manifestazioni, riempimento di grosse vasche o di autocisterne), autorizzare l'uso di idranti antincendio anche per altri scopi, previo pagamento di una tassa base e pagamento del consumo misurato con il contatore

		minimo	massimo
• tassa base (una tantum)	Fr.	100.00	Fr. 600.00
• + tassa consumo al mc .	Fr.	0.50	Fr. 2.00

Tassa per richiamo o diffida

		minimo	massimo
Per ogni richiamo o diffida di pagamento	Fr.	20.00	Fr. 100.00

Tassa per ricerca perdite

Per ogni ricerca eseguita dal Comune su tubazioni private vengono fatturati i costi effettivi.

Art. 77 Incentivo per la realizzazione di sistemi di recupero dell'acqua piovana

La realizzazione di nuovi sistemi di ricupero dell'acqua piovana nelle costruzioni sia residenziali, artigianali o industriali è incentivata dal Municipio.

Il finanziamento consiste nella partecipazione ai costi di investimento iniziali per la costruzione di tali impianti.

La determinazione della percentuale di finanziamento è di competenza del Municipio che la fissa per ordinanza, ritenendo un limite massimo del 10% dei costi di investimento per la costruzione del sistema di recupero dell'acqua potabile, ritenuto un contributo massimo di fr. 1'000.00 per caso.

L'ordinanza definirà anche la procedura per la richiesta di sussidio, per i controlli e per le modalità di versamento del contributo.

I costi di questo incentivo sono a carico del centro di costo "Altra protezione dell'ambiente".

Art. 78 Fatturazione e acconti per costi di fornitura

¹I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dal Comune.

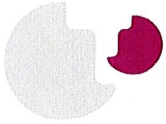
²Il Comune si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.

³Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.

Art. 79 Incasso ed esecuzione

¹Il Servizio indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese.

²Il Servizio ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

³Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per il Comune è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.

Capitolo XII Cauzioni

Art. 80 In generale

¹Il Comune può richiedere agli abbonati citati al paragrafo 2 il versamento di una cauzione.

²Possono essere chiamati al versamento di una cauzione tutte le persone giuridiche, le ditte individuali ed i liberi professionisti, notoriamente insolvibili, sulla cui solvibilità sussistono dubbi o che rappresentano un rischio di perdita per il Comune.

Possono essere chiamati al versamento di una cauzione tutti gli abbonati in ritardo nei pagamenti delle fatture del Servizio.

Art. 81 Importo e genere della cauzione

¹La cauzione corrisponde di regola all'importo del presumibile consumo annuale dell'abbonato.

²La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti o di fidejussione solidale di una banca sottoposta alla Legge federale sulle banche.

Art. 82 Inadempienza

¹Il Comune può rifiutare o sospendere l'erogazione di acqua agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta, oppure se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito.

²È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 83 Restituzione

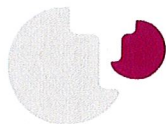
¹Le cauzioni sono restituite con la cessazione del contratto di abbonamento, a condizione che non vi siano fatture scoperte.

²Il Comune, su richiesta dell'abbonato, può restituire la cauzione prima della fine del contratto di abbonamento, se sussistono fondati motivi e unicamente alle persone fisiche.

Art. 84 Acquisizione cauzioni

¹Le cauzioni non rimesse vengono acquisite dal Comune dopo dieci anni dalla cessazione del contratto di abbonamento.

²Decorso tale termine, il Comune provvede a restituire la cauzione, previa deduzione di eventuali scoperti, qualora vengano presentati documenti validi e ufficiali atti a comprovare l'avvenuto deposito e la legittimazione a richiedere la restituzione (es. certificati ereditari).



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

³Al momento della restituzione delle cauzioni versate in contanti, il Comune corrisponde un interesse pari a quello praticato da Banca Stato per conti di risparmio.

Capitolo XIII **Multe, contestazioni e procedure**

Art. 85 Contravvenzioni

¹Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio, su segnalazione del Servizio, fino ad un importo di fr. 10'000.--, secondo l'Art. 145.2 della Legge Organica Comunale.

²Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro trenta giorni dalla notifica.

³Il Comune, nei casi di infrazione accertata, può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture del Comune per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.

Art. 86 Contestazioni e procedure

¹Le decisioni del Comune possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro quindici giorni dalla notifica.

²Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di intimazione.

³Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo entro 30 giorni dalla data di intimazione.

⁴Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico, e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.

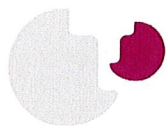
Capitolo XIV **Disposizioni transitorie e finali**

Art. 87 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020, riservata l'approvazione della Sezione degli enti locali.

Art. 88 Abrogazione

Il presente Regolamento abroga ogni precedente disposizione ed annulla il precedente Regolamento per la fornitura di acqua potabile di Torricella-Taverne.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Per il Consiglio comunale

Il Presidente:

Il Segretario:

Maria Rosaria Maruca

Thierry Ronchetti

Approvato dal Municipio con risoluzione Municipale N° 5202

Approvato dal Consiglio comunale il 6 luglio 2020

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti Locali, con risoluzione no. 231-RE-15703